

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1214

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)**

**di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione**

(NICOLAIS)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2006

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - La materia in esame ha già di recente formato oggetto di un intervento del legislatore che, con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici di ricerca attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il disegno di legge proposto dà attuazione all'ordine del giorno del Senato n. 9/1132/20 del 23 novembre 2006, che impegna il Governo a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi, al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi.

Si prevede, pertanto, che allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca (anche in dipendenza della neocostituita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, nonché, ove occorra, decreti legislativi correttivi o modificativi nei successivi dodici mesi.

Mediante tali decreti, il Governo deve procedere alla ricognizione ed al riordino degli

enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, a tale fine disponendo, ove risulti opportuno, anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione.

I principi e criteri direttivi della delega sono quelli contenuti negli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, della legge 15 marzo 1997, n. 59, oltre a quelli specificamente indicati.

L'articolo 1, comma 2, disciplina altresì il procedimento di adozione dei decreti, prevedendo la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, il silenzio facoltativo su tale parere.

L'attuazione della norma non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'attribuzione della delega, è disposta l'abrogazione dei commi 143, 144 e 145, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Riordino degli enti di ricerca)

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18 della legge 15 marzo 1997, n 59, e in particolare dei seguenti:

a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza;

b) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative, e prevedendo idonee procedure di individuazione coinvolgenti la comunità scientifica;

c) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei Consigli scientifici;

d) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Dall'attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.